

**XXXIII CONFERENZA
DEI GIOVANI AVVOCATI**
presso la Corte di Appello di Roma

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma
Fax 066864837

Domanda di partecipazione alla XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati

Il / La sottoscritt... dott./avv.

nat... a _____ il _____ con studio in _____

E-mail _____

iscritto/a nel Registro dei Praticanti abilitati di _____ dal _____

iscritto/a nell'Albo degli Avvocati di _____ dal _____

chiede

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per la proclamazione dei "Segretari della XXXIII Conferenza".

Indica come lingua/e straniera/e:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Con osservanza

Roma, _____

(firma)

N.B.: Le domande devono pervenire alla Segreteria dell'Ordine entro e non oltre il 18 giugno 2010

STATUTO

Art. 1 (*Disposizione istitutiva*)

E' istituita, nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma, la "Conferenza dei Giovani Avvocati" al fine di favorire una più elevata qualificazione professionale, anche in una prospettiva internazionale, dei giovani che intraprendono l'attività forense.

La Conferenza è apolitica, autonoma e indipendente.

Art. 2 (*Sede*)

La Conferenza ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Art. 3 (*Scopi*)

La Conferenza, anche in considerazione delle nuove dimensioni internazionali in cui l'Avvocatura è chiamata ad operare, si propone la realizzazione dei seguenti scopi:

a) selezionare per concorso giovani professionisti, particolarmente preparati sul piano tecnico-giuridico, con spiccate doti di cultura generale ed eloquenza;

b) favorire l'ulteriore e più elevata qualificazione professionale e culturale dei vincitori del concorso ed il loro inserimento professionale;

c) collaborare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per la soluzione dei problemi dei giovani professionisti;

d) svolgere studi e ricerche su argomenti di particolare interesse per la professione partecipando a commissioni di studio, alla preparazione ed allo svolgimento della Scuola Forense Romana "Vittorio Emanuele Orlando" nonché alla redazione della rivista "Temi Romana";

e) promuovere l'incontro e lo scambio di idee e di esperienze con i Colleghi stranieri ed italiani, mediante la partecipazione e l'organizzazione di convegni ed assemblee in Italia ed all'estero a mezzo dei Segretari della Conferenza;

f) segnalare agli organi competenti proposte intese a contribuire alla soluzione dei problemi dell'amministrazione della giustizia in generale e dei giovani professionisti forensi in particolare;

g) instaurare, tra tutti i vincitori del concorso, rapporti di solidale collaborazione nella professione, favorendo la costituzione di studi associati e promuovendo ogni iniziativa perché i giovani possano svolgere l'attività professionale nel modo più elevato e più rispondente alle esigenze della moderna società;

h) stabilire rapporti con enti e associazioni nazionali ed internazionali operanti nel campo della ricerca giuridica, economica, della tutela dei diritti umani e dell'ambiente.

Art. 4 (*Membri*)

Sono membri della Conferenza tutti coloro che hanno assunto la carica di Segretario negli ultimi dieci anni.

Art. 5 (*Acquisto e perdita della qualità di membro*)

Ogni anno, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del Consiglio della Conferenza in carica, è bandito il concorso per la selezione dei Segretari della Conferenza, nei limiti e con le modalità indicate nell'allegato Regolamento.

I vincitori del concorso vengono proclamati Segretari della Conferenza nel corso di una solenne cerimonia, ricevendo una toga d'onore dedicata alla memoria di un illustre Avvocato, un diploma d'onore ed un eventuale premio in denaro. Essi possono usare, finché rimangono iscritti nell'Albo e Registro professionali, il titolo di "Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati", con l'indicazione del numero d'ordine del concorso nel quale sono riusciti vincitori.

La qualità di membro della Conferenza si perde di diritto per rinuncia, per cancellazione dall'Albo o Registro professionali o per mancato superamento degli esami di Avvocato. Si perde, altresì, nei casi di intervenuta sanzione disciplinare o condanna penale, per delitti non colposi.

Art. 6 (*Organi: composizione e funzionamento*)

Sono Organi della Conferenza il Consiglio e l'Assemblea Plenaria.

Il Consiglio è composto dai Segretari in carica per il rispettivo biennio.

Esso opera per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 secondo le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e ha la rappresentanza della Conferenza nei confronti dei terzi.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dai suoi componenti.

L'Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (o da un suo delegato) e composta da tutti i membri della Conferenza.

E' compito dell'Assemblea promuovere e verificare la realizzazione degli scopi della Conferenza, collaborare al loro conseguimento, costituire il centro di coordinamento, di unità e continuità di ciascuna Conferenza in carica, tenendo vivo il sentimento associativo tra tutti i Segretari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei Segretari in carica, o di un terzo dei propri componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Art. 7 (*Fondo*)

La Conferenza provvede allo svolgimento dei compiti istituzionali con il proprio fondo costituito:

- a) dai contributi erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e da Enti o Associazioni, siano essi di carattere pubblico che privato, nazionali e internazionali;
- b) dai contributi fissati annualmente dall'Assemblea Plenaria;
- c) dai proventi delle pubblicazioni o di altre iniziative svolte dalla Conferenza.

Art. 8 (*Modificazioni statutarie*)

Ogni modificazione del presente Statuto avviene ad opera dell'Assemblea, con delibera adottata, a maggioranza, dai due terzi dei propri componenti in prima convocazione e dai due terzi presenti in seconda convocazione.

REGOLAMENTO

Art. 1

Ai fini della selezione dei candidati alla carica di "Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati" è bandito nel mese di marzo di ciascun anno un concorso annuale nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Art. 2

Il concorso è aperto a tutti coloro che, conseguita la laurea in giurisprudenza, abbiano iniziato la pratica forense, ottenendo l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati con l'abilitazione al patrocinio, ovvero siano iscritti in un Albo degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma.

E' richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 3

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato i 28 anni di età nell'anno solare di riferimento.

Del pari non possono parteciparvi coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'esercizio professionale previste dalle vigenti norme sull'ordinamento della professione forense o coloro che siano stati in precedenza proclamati Segretari della Conferenza.

Art. 4

Il concorso annuale si articola in una prova scritta e due orali.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (o da un suo delegato) che la presiede, dai Segretari in carica, da un membro designato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Roma, nonché da ulteriori due membri provenienti, a rotazione, dalle seguenti Associazioni: Associazione Giovanile Forense, Associazione Nazionale Forense –

Sezione di Roma, Avvocati per l'Europa, Camera Civile di Roma, Camera Penale di Roma, che saranno designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, su indicazioni delle Associazioni stesse.

Qualora la Commissione non raggiunga il numero di dieci, essa sarà integrata con i Segretari del precedente biennio secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Qualora anche in tal modo non si raggiunga il numero necessario per la formazione della Commissione esaminatrice, questa sarà integrata nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea Plenaria.

La Commissione può deliberare validamente con la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 6

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti nel bando di concorso e saranno ammessi a partecipare alle prove, previa verifica delle condizioni e dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3.

Art. 7

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, sorteggiato tra quelli proposti dalla Commissione, che consenta di valutare la preparazione giuridica e culturale dei candidati.

La convocazione per la prova scritta avviene con lettera raccomandata che deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

I candidati, ai quali è fatto divieto di consultare libri e appunti di qualsiasi genere, esclusi i testi di legge, dispongono di sette ore di tempo.

Ciascun candidato consegna l'elaborato senza apporvi la firma o un qualsiasi segno di riconoscimento, chiuso in una busta contenente altra busta piccola nella quale il candidato ha avuto cura di inserire un cartoncino con le proprie generalità. Il Presidente o il Commissario delegato appone la propria sigla su ogni busta piccola e su ogni altro foglio fornito al candidato per l'elaborato e, alla consegna, sigilla la busta contenente l'elaborato e la busta piccola.

Nei giorni successivi all'ultimazione della prova scritta, la Commissione si riunisce per procedere in seduta comune all'apertura delle buste grandi, apponendo un numero progressivo su ciascun elaborato e relativa busta piccola. Quindi, procede alla lettura degli elaborati assegnando, seduta stante, il punteggio. Ogni Commissario dispone di un numero di voti variabile da 1 a 30.

Terminata la lettura e l'assegnazione del voto, si compila la graduatoria, in base al punteggio riportato da ciascun candidato.

Formata la graduatoria, si procede all'apertura delle buste piccole per l'abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati.

Sono ammessi a sostenere la prova successiva i primi 24 idonei della graduatoria, che abbiano conseguito un punteggio medio non inferiore a 21. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano di età.

Il risultato della prova verrà comunicato al candidato con lettera raccomandata contenente anche, per gli ammessi alla prova successiva, la data e l'ora in cui quest'ultima avrà luogo.

Art. 8

La seconda prova consiste in un colloquio nel corso del quale il candidato deve sostenere una breve conversazione in una o più lingue straniere di sua scelta.

Il colloquio verte su temi di cultura generale e su materie che concernono l'esercizio della professione forense, con particolare riguardo all'etica professionale.

Per l'esame della lingua straniera, la Commissione può avvalersi anche di esperti.

Al termine del colloquio la Commissione assegna, seduta stante, il voto che risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova di cultura generale giuridica, per la quale ogni Commissario dispone di un numero di voti variabile da 1 a 30, e nella prova di lingua, per la quale ogni Commissario dispone di un numero di voti variabile da 1 a 15. Il punteggio è determinato dalla somma dei voti assegnati da ciascun Commissario divisa per il numero dei votanti.

Art. 9

I candidati che hanno sostenuto la seconda prova sono convocati a gruppi di due, con un preavviso di almeno dieci giorni, dinanzi la Commissione, che assegna loro un caso giudiziario scelto fra quelli proposti da ognuno dei Commissari.

I due candidati discutono la causa oralmente, in contraddittorio tra di loro, assumendo ciascuno la difesa di una parte, il giorno immediatamente successivo a quello dell'assegnazione.

Al termine della prova, la Commissione assegna, seduta stante, il voto ai due candidati.
Ogni Commissario dispone di un numero di voti variabile da 1 a 30.

Art. 10

La Commissione può, a suo insindacabile giudizio, disporre che la seconda e la terza prova di esame vengano sostenute da ciascun candidato in stretta successione di tempo, anche nello stesso giorno.

Art. 11

Nei giorni immediatamente successivi alla ultimazione della prova di esame, la Commissione procede alla formazione della graduatoria finale degli idonei, sulla base del punteggio complessivo, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle tre prove. I candidati idonei, che si sono classificati entro i primi otto posti della graduatoria finale, vengono nominati "Segretari della Conferenza".

In caso di parità, l'ordine di precedenza è determinato con riferimento al punteggio complessivo riportato nella prima e terza prova.

In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato che abbia dimostrato una migliore conoscenza della lingua straniera.

Art. 12

La proclamazione dei candidati viene effettuata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel corso di una solenne cerimonia.

I Segretari proclamati rimangono in carica per la durata di due anni e, comunque, fino al giorno della proclamazione dei vincitori del secondo concorso successivo a quello della loro nomina.

Il Primo Segretario vincitore dell'ultimo concorso, in occasione della cerimonia, pronuncia un discorso su un tema da lui scelto, che rievochi un famoso giurista del passato o un processo celebre.

Il testo del discorso è pubblicato e raccolto in un volume con tutti i lavori che i Segretari portano a compimento nel corso dell'anno.

Un diploma di benemerita è conferito a tutti i Segretari della Conferenza in occasione della loro proclamazione. Al Primo Segretario, in ricordo della istituzione della Conferenza del 1967 su iniziativa dell'Avv. Tommaso Bucciarelli e dell'A.I.G.A., viene consegnata dal Presidente della Sezione Romana dell'A.I.G.A. una targa commemorativa.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine ed i Segretari in carica stabiliscono l'entità dei premi da attribuire ai vincitori del concorso, secondo le dotazioni pervenute durante l'anno.

Norme transitorie

Tutti i Segretari della XXI Conferenza rientrano in carica dalla data in cui l'Assemblea Plenaria della Conferenza dei Giovani Avvocati, modificando gli artt. 11 e 12 del Regolamento, ha elevato a due anni la permanenza in carica dei Segretari. Cessano dal loro incarico il giorno della proclamazione dei vincitori della XXIII Conferenza. Tutti i Segretari della XXII Conferenza rimangono in carica per la durata di due anni dalla loro nomina e, comunque, sino al giorno della proclamazione dei Segretari della XXIV Conferenza.

La previsione dell'art. 11 si applicherà a partire dalla proclamazione dei Segretari della XXVI Conferenza.

* * *